

# TI\_GERICHTE 52.2015.371 vom 4. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2015.371](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.371)

FR: TI\_GERICHTE 52.2015.371 du 4 novembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 52.2015.371 del 4 novembre 2015

## Regeste

Revoca licenza di condurre per 12 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Il termine di 5 anni che fa scattare la revoca di almeno 12 mesi in caso di reiterata infrazione grave compiuta in quel lasso di tempo decorre dalla scadenza della revoca precedente (giorno in cui torna in possesso della patente)

## Erwägungen

### E. 1

lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005. Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

3. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisoria formulata in testa al petitum, domanda peraltro inutile dato che il gravame esplica effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 71 LPAm). 4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.